



COMUNE DI MONTELEPRE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DECRETO del SINDACO n. 2 del 15/10/2021

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 E 11 OTTOBRE 2021 E ATTRIBUZIONE DELEGHE. -

IL SINDACO

VISTO il verbale dell'Adunanza dei presidenti dei seggi redatto in data 11 ottobre 2021, depositato nella segreteria comunale in data 12 ottobre 2021 dal quale risulta che, all'esito delle elezioni amministrative del 10 e 11 ottobre 2021, il sottoscritto è stata proclamato Sindaco di questo Comune. **VISTO** l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 7/1992, come modificato dalla legge regionale n. 35/1997 che disciplina la nomina della Giunta comunale, da ultimo integrato e modificato dalla legge elettorale n. 6 del 5 aprile 2011, con la quale il 1 e 2 comma dell'art. 4 "*Composizione della Giunta comunale e provinciale*" modificano rispettivamente i commi 4 e 6 del sopracitato art. 12 della legge regionale n. 7/1992 come segue:

- comma 4: "*La Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti*";

- comma 6: "*Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado del Sindaco di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali*".

DATO ATTO che la Giunta comunale è composta da n. 4 assessori, secondo le disposizioni dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e), della l.r. n. 48/1991, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 2, lett. b), della l.r. n. 26 giugno 2015, n. 11, ritendendosi non più applicabile l'art. 38 dello Statuto comunale per contrasto con lo *ius superveniens*.

CONSIDERATO che ai componenti della Giunta sono estese le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere comunale e di Sindaco.

VISTA, altresì, la circolare dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica, 6 giugno 2014, n. 5, secondo cui gli assessori prima dell'immissione nella carica debbono rendere e depositare le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica secondo l'art. 10, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

CONSIDERATO che in base all'art. 15, comma 2, della l.r. n. 7/1992, gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali, pena la decadenza.

RITENUTO, pertanto, che le dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ovvero, di altre cause ostative all'esercizio delle funzioni, possono essere acquisite prima del giuramento innanzi al segretario comunale.

PRESO ATTO che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della Giunta sottolinea il carattere pienamente fiduciario di tale scelta.

DATO ATTO che all'atto della presentazione della candidatura sono stati designati assessori i signori:

a) Di Bella Giuseppe nato a Montelepre (Palermo) il 1 gennaio 1952;

b) Cannavò Maria nata a Carini (Palermo) il 20 febbraio 1985.

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Giunta comprendendo i soggetti sopra indicati nonché le signore Ciulla Giuseppina nata a Palermo il 20 giugno 1970 e Tinervia Giuseppa nata a Partinico (PA) il 14 luglio 1984.

DATO ATTO:

- che la compagine della Giunta così definita assicura il rispetto della rappresentanza di genere;
- che agli assessori viene corrisposta, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità di carica mensile nella misura prevista per legge.

CONSIDERATO opportuno, ai sensi del comma 8 dell'art. 12, della l.r. n. 7/1992, procedere contestualmente a delegare agli assessori alcune attribuzioni per legge spettanti al Sindaco.

VISTI:

- l'OO.RR.EE.LL.;
- la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e ss.mm.ii;
- il vigente Statuto comunale,

DECRETA

1. **di nominare** i seguenti Assessori quali componenti della Giunta comunale, composta dai seguenti:
 - a) DI BELLA Giuseppe nato a Montelepre (Palermo) il 1 gennaio 1952;
 - b) CANNAVÒ Maria nata a Carini (Palermo) il 20 febbraio 1985;
 - c) CIULLA Giuseppina nata a Palermo il 20 giugno 1970;
 - d) TINERVIA Giuseppa nata a Partinico (Palermo) il 14 luglio 1984;
2. **di delegare** agli assessori, ai sensi del comma 8, dell'art. 12 delle legge regionale n. 7/1992, le seguenti attribuzioni, fermo restando che le attribuzioni afferenti ai settori di competenza non espressamente delegati vengono esercitate direttamente dal Sindaco:
 - a) DI BELLA Giuseppe: *Sanità – Servizi cimiteriali – Beni culturali – URP*;
 - b) CANNAVÒ Maria: *Bilancio e finanze – Personale – Servizi a rete e manutenzione*;
 - c) CIULLA Giuseppina: *Lavori pubblici – Polizia municipale – Attività produttive – Sport, turismo e spettacolo*;
 - d) TINERVIA Giuseppa: *Politiche giovanili – Affari sociali – Pubblica istruzione – Rapporti con le associazioni – Protezione civile*;
3. **di stabilire** che nelle materie oggetto di delega di cui al superiore punto 2), gli assessori esercitano il potere di direttiva e di firma, nell'ambito delle funzioni rientranti nelle competenze dell'organo politico, fermo restando il potere di coordinamento ed avocazione in capo al Sindaco;
4. **di notificare** il presente provvedimento ai signori Assessori nominati;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento, a cura della segreteria generale entro dieci giorni dall'insediamento della Giunta, al Consiglio comunale, all'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, alla Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo e ai Responsabili di settore.
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune;
7. **i componenti** della Giunta comunale, prima di essersi immessi nell'esercizio delle funzioni, depositeranno in segreteria le dichiarazioni di insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, ovvero, altre cause ostative secondo l'art. 10, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Dalla Residenza municipale, li, 15 ottobre 2021

IL SINDACO
Dr. Giuseppe Terranova